



CORTE D'APPELLO

e

PROCURA GENERALE

di Bologna

Decreto nr. 3 /2022 CA

Decreto nr. 12 / 2022 PG

del 12 gennaio 2022

Il PRESIDENTE della Corte d'Appello e il PROCURATORE GENERALE

d'intesa con il Dirigente amministrativo della Corte d'Appello e reggente della Procura Generale;

visti:

- il decreto a firma congiunta del 5 gennaio 2022 n.2 CA e n.3 PG- e ad integrazione e parziale modifica del medesimo;
- le disposizioni normative, regolamentari ed i provvedimenti interni vigenti, relativi alle *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- il Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n. 1 – *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*;
- le recenti indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna per la gestione di alcuni aspetti legati alla quarantena e/o isolamento in caso di contatti stratti e/o contagio da covid;

- il decreto n.11/2022 emesso dal Procuratore Generale l'11 gennaio scorso, in materia di controlli del green pass;
- preso atto dell'esito dell'incontro tenutosi il giorno 11 c.m. con il Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, i Presidenti delle Corti d'Appello e i Procuratori Generali, per la parte specificamente riferita ai controlli delle certificazioni verdi covid-19;

ritengono opportuno fornire le seguenti informazioni e indicazioni sulle modalità dei controlli delle certificazioni verdi covid-19 e sulle misure da adottare per la prevenzione della diffusione dell'epidemia da covid-19, naturalmente salve le eventuali, diverse indicazioni che dovessero essere impartite con disposizioni normative/regolamentari, con circolari ministeriali e/o con provvedimenti dell'Autorità sanitaria.

Il presente provvedimento viene inviato –tra altri- a RSPP e Medico competente di Corte d'Appello e Procura Generale, per le osservazioni che riterranno eventualmente opportune, anche al fine di eventuale integrazione e/o migliore precisazione delle misure indicate per la prevenzione della diffusione del virus covid-19.

Durata dello stato di emergenza

Il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza nazionale e le misure per il contenimento dell'epidemia da covid-19 -compreso l'utilizzo del green pass rafforzato anche in zona bianca- fino al 31 marzo 2022. Tale decreto legge prevede, tra altro:

- riduzione della durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi a partire dal 1° febbraio 2022;
- l'obbligo di utilizzare la mascherina anche all'aperto e anche in zona bianca (la Regione Emilia Romagna dal 10 gennaio è passata in zona gialla);
- l'obbligo di utilizzare la mascherina FFP2 su tutti i mezzi di trasporto e l'obbligo di possedere il Green Pass Rafforzato per l'utilizzo dei mezzi, compreso

il trasporto pubblico locale o regionale (autobus, tram, metropolitane e treni regionali);

- l'obbligo di possedere/esibire il green pass rafforzato (ciclo vaccinale completo o guarigione) nei ristoranti/bar, anche per il consumo al banco e dal 10 gennaio anche nei servizi di ristorazione all'aperto.

Si evidenziano di seguito alcune disposizioni del **D.L. 7 gennaio 2022, n. 1** – *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*, pubblicato nella G.U. del 7 gennaio 2022 n. 4- Serie Generale e in vigore dall'8 gennaio.

Obbligo vaccinale:

è stato introdotto **l'obbligo vaccinale** -dall'8 gennaio al 15 giugno 2022- per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, **che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e quelli che compiano 50 anni in data successiva all'8 gennaio** (fermo il termine del 15 giugno 2022 per l'obbligo vaccinale).¹

Accesso alla sede giudiziaria dei lavoratori:

dal 15 febbraio 2022 i lavoratori over 50 possono accedere al luogo di lavoro solo se possiedono ed esibiscono una delle certificazioni verdi covid-19 di vaccinazione o di guarigione previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) o c-bis) del decreto-legge n.52/2021, quindi NON sarà loro consentito l'accesso con il solo tampone negativo.

Questa disposizione si applica sia ai “lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro” (comma 2 dell'art. 4-quinquies del

¹ Si ricorda che l'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, **attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore**, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia: si veda la circolare 4 agosto 2021, n.35309; il termine di validità dei certificati di esenzione è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2022, con circolare Ministero Salute n.59069 del 23 dicembre 2021.

DL 44/2021), quindi ai dipendenti degli Uffici giudiziari e dell'Unep, sia ai “lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro”, ad esempio i dipendenti di altri Uffici giudiziari, di altre amministrazioni, i fornitori: per queste ultime tipologie di lavoratori la verifica del possesso delle certificazioni verdi covid-19 è effettuata dai “datori di lavoro pubblici” presso i cui Uffici tali lavoratori accedano ed anche dai rispettivi datori di lavoro.

Ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. 1 aprile 2021 n.44 (conv. Legge 28 maggio 2021, n.76), a partire dal 15 dicembre 2021 per “adempimento dell'obbligo vaccinale” si intende l'effettuazione del ciclo vaccinale primario (= due dosi o dose unica Johnson) più la successiva dose di richiamo (cd. terza dose o booster).

Verifiche del possesso delle certificazioni verdi covid-19 previste per i lavoratori “over 50”:

le verifiche sono effettuate dagli stessi soggetti e con le stesse modalità già previste ed attualmente vigenti per le verifiche dei “green pass”.

Ai lavoratori sottoposti all'obbligo vaccinale previsto dal citato DL 1/2022 è vietato l'accesso ai luoghi di lavoro qualora non possiedano e non esibiscano la prescritta certificazione:

- gli Addetti alla Guardiania, pertanto, non consentiranno l'accesso alla sede dei lavoratori che risultino non in regola;
- in caso di accesso in violazione delle disposizioni del DL citato, la sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto su segnalazione dell'Ufficio di appartenenza del lavoratore e consiste nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Lavoratori che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde covid-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro:

non possono comunque accedere alla sede e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Sulla base delle Linee guida adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2021 *“non è consentito in alcun modo ... individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione verde covid-19.”* E' previsto che per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2 del DL 44/2021 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale per gli “over 50”:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19

previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Utenti che accedono agli Uffici pubblici (art. 3 DL 1/2022):

- a) dal 1 febbraio (o dalla diversa data di efficacia del DPCM che verrà adottato) e fino al 31 marzo 2022, il Green pass base (rilasciato con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore) può continuare ad essere utilizzato dagli “**utenti**” che accedono agli uffici pubblici;
- b) le disposizioni di cui all’art. 9- sexies del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, riguardanti l’accesso con green pass agli Uffici giudiziari da parte di **magistrati ordinari, magistrati onorari e giudici popolari** sono già applicabili anche “**ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia**”; non si applicano invece ai testimoni e alle parti del processo;
- c) si evidenzia che l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde covid-19 -come previsto nel citato art. 9-sexies- non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Art. 20 del D. lvo 9 aprile 2008 n.81

Si ricorda che i lavoratori hanno l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 20 del D. lvo 81/2008 e come ribadito nell’allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020 – “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, fra il Governo e le Parti sociali*” e nel D.P.C.M. 2 marzo 2021.

Misure di isolamento e quarantena. Autotesting.

Autotesting: avvio immediato dell'isolamento col test rapido fatto in proprio.

Per le persone che abbiano eseguito da sole il test antigenico rapido nasale a domicilio:

in caso di esito positivo ci sarà la possibilità di registrare su un apposito portale della Regione Emilia Romagna - attivo dal 17 gennaio prossimo- i risultati dell'autotest, avviando immediatamente il periodo di isolamento, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio di appartenenza via mail (alla peo della Segreteria del Personale per garantire la riservatezza), con allegata copia dell'esito del tampone.

In questo caso, potrà essere utilizzato solo uno dei test rapidi validi in farmacia. Potranno ricorrere a questa opportunità coloro che rientrino nelle seguenti casistiche:

- avere già ricevuto la seconda dose vaccinale, indipendentemente dalla data della somministrazione;
- avere attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE)
- nel caso di minori, essere associati al FSE del genitore.

Le persone che potranno fare l'autotesting in Emilia-Romagna sono tutte quelle che hanno concluso almeno il ciclo primario di vaccinazione (due dosi o dose unica Johnson). Sul sito della Regione Emilia Romagna si potranno trovare ulteriori informazioni.

Quarantena in caso di contatto stretto (<i>ad alto rischio</i>) con soggetto positivo		
1	Soggetti asintomatici • non vaccinati, oppure • che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste), oppure	10 giorni di quarantena dall'ultima esposizione al caso positivo. Il lavoratore può assentarsi con certificazione del Medico curante o dell'Asl oppure -qualora il Medico o l'Asl non rilascino la certificazione, dato il notevole carico di lavoro sul

	• che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (con seconda dose o dose unica Johnson) da meno di 14 giorni	Servizio sanitario- con autodichiarazione accompagnata da copia del tampone positivo del <i>soggetto contatto stretto</i>. Al termine di tale periodo: test molecolare o antigenico con risultato negativo; rientro al lavoro con deposito di copia del tampone negativo, anche qualora non vi sia specifica certificazione medica per il rientro. Da lunedì 10 gennaio in Emilia-Romagna le persone senza sintomi possono recarsi nelle farmacie convenzionate per eseguire il test antigenico rapido nasale. Lo potranno fare purché rientranti nei seguenti casi: 1. per effettuare uno screening di controllo oppure, 2. se asintomatiche e in quarantena per aver avuto un contatto stretto con un caso di Covid, 3. per chiudere il periodo di quarantena stessa (entro 24 ore riceveranno in modalità automatica dall'azienda sanitaria il referto di chiusura del caso e riattivazione del Green pass).
2	Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (seconda dose) da più di 120 giorni e che abbiano il <i>green pass</i> in corso di validità.	5 giorni di quarantena dall'ultima esposizione al caso positivo. Il lavoratore può assentarsi con certificazione del Medico curante o dell'Asl oppure -qualora il Medico o l'Asl non rilascino la certificazione, dato il notevole carico di lavoro sul Servizio sanitario- con autodichiarazione accompagnata da copia del tampone positivo del <i>soggetto contatto stretto</i>.

		Al termine di tale periodo: rientro al lavoro con deposito di copia del tampone negativo, anche qualora non vi sia specifica certificazione medica per il rientro, come al punto 1.
3	Soggetti asintomatici • che abbiano ricevuto la dose booster, <u>oppure</u> • abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, <u>oppure</u> • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 da meno di 120 giorni	NON si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo. <i>Autosorveglianza = obbligo di usare la mascherina FFP2 e -qualora si diventasse sintomatici- fare tampone molecolare o antigenico alla prima comparsa dei sintomi e (se negativo) ripetere al quinto giorno dal contatto stretto con positivo</i>
4	<u>Qualora per gli asintomatici il test risultasse positivo</u>, questi potranno effettuare il test antigenico rapido nasale sempre in farmacia dopo 10 giorni per la chiusura del periodo di isolamento o dopo 7 giorni nel caso si tratti di persona vaccinata con terza dose (booster), oppure che abbia completato il ciclo primario o sia guarita dal Covid da meno di 4 mesi. In caso di sintomi, è comunque opportuno rivolgersi al Medico curante I tamponi eseguiti per chiusura quarantena o isolamento sono a carico del Servizio sanitario.	

Rientra nelle ipotesi di "contatto stretto" (o "ad alto rischio") la persona:

- convivente con *caso covid*;
- che ha avuto un contatto fisico diretto (es. stretta di mano, abbraccio) oppure un contatto non protetto con secrezioni di *caso covid* (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- che ha avuto contatto diretto a distanza inferiore a 2 metri e per più di 15 minuti con *caso covid*;
- che si è trovata in ambiente chiuso e senza protezione con *caso covid*;
- che ha viaggiato in aereo, treno, autobus o altro mezzo di trasporto, seduta

entro due posti, in qualsiasi direzione, rispetto a *caso covid*.

5	Per i contatti a basso rischio , qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare ad <i>autosorveglianza</i> (si veda specificazione al punto 3)
---	---

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC (*European Center for Disease Prevention and Control*), si intende una persona che abbia avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- contatto diretto (faccia a faccia) con un *caso covid* ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un *caso covid* per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un *caso covid*, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al predetto caso, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto, i quali restano classificati contatti ad alto rischio;
- operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un *caso covid* oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un *caso covid*, provvisto di DPI raccomandati.

ISOLAMENTO per soggetti positivi – rivolgersi al Medico curante		
6	Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni , purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.	
7	Se asintomatico	Generalmente 10 giorni di isolamento dalla data del tampone positivo, poi tampone finale molecolare o antigenico negativo. *

ISOLAMENTO per soggetti positivi – rivolgersi al Medico curante		
8	Se sintomatico	10 giorni di isolamento dalla comparsa dei sintomi, con tampone molecolare o antigenico finale negativo -anche rapido in farmacia, si veda sopra- effettuato dopo 3 giorni senza sintomi.

* In questo periodo particolarmente critico vi sono Asl che non sono ancora riuscite a contattare tutti i positivi e a prenderli in carico, quindi si potrebbero verificare situazioni non gestite, nelle quali le persone si *auto isolano* in attesa di provvedimenti o tamponi che potrebbero anche non arrivare.

Quindi, pur con segnalazione del caso covid al Dipartimento di sanità pubblica, qualora il dipendente positivo abbia effettuato anche la terza dose e sia sempre rimasto asintomatico, si osserva la quarantena di 7 giorni con rientro in presenza solo con tampone molecolare o antigenico negativo, da produrre all'Ufficio, senza attendere ulteriore certificazione del Medico curante per il rientro (sempre salvo che, nel frattempo, non arrivino diverse indicazioni da parte dell'Asl).

Lavoratori fragili:

Il D.L. n. 221 del 24/12/2021 non ha prorogato la possibilità di assentarsi dal lavoro per i soggetti fragili ai sensi dell'art.26, comma 2, del DL 18/2020, mentre **ha prorogato**:

- fino al 28 febbraio 2022 (o fino alla diversa data di adozione del decreto ivi previsto) la disposizione dell' **art. 26, comma 2 bis**, del D.L. n° 18/2020, cioè la possibilità di svolgere la propria attività in modalità agile o di essere adibiti a diversa mansione o ad attività di formazione da remoto;²

² Art. 17 DL 221/2021 - Prestazione lavorativa dei soggetti fragili : 1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022...

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in

- fino alla fine del periodo di emergenza -31 marzo 2022- la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall'art. 83 del DL 34/2020 (art. 16 DL 221/2021 che rinvio all'allegato A al citato DL; nello specifico, è il punto 15).

Congedi parentali :

L'art. 17 del D.L. 221/2021 al comma 3 prevede che le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022.³

vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

³ Art. 9 del DL 146/2021 - 1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

2. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, ((o di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata)) della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

4. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto

Lavoro agile in isolamento/quarantena

Le linee guida 12 ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministeri prevedono che non sia consentito individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione verde covid-19: naturalmente tale previsione va letta alla luce delle disposizioni vigenti sul *possesso ed esibizione*, da parte dei lavori, del green pass.

Pertanto, il lavoratore in isolamento o quarantena che intenda chiedere di effettuare lavoro agile per la durata dell'isolamento/quarantena (*art. 4 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020*), dovrà (oltre a seguire le indicazioni di carattere igienico-sanitario sopra illustrate) concordare il programma di lavoro agile - se possibile il lavoro da remoto- con il proprio Capo Area e produrre all'Ufficio il green pass valido.

Si richiama infine la scrupolosa osservanza delle indicazioni già fornite con il citato decreto del 5 gennaio scorso, per la parte qui non modificata.

Gli Addetti ai servizi di vigilanza e portierato collaboreranno a garantire il rispetto delle disposizioni impartite, anche reiterandone la segnalazione ai dipendenti, all'utenza ed ai fornitori.

Si dispone che copia del presente provvedimento venga inviata a:

- Presidenti dei Tribunali e Procuratori della Repubblica del Distretto, per opportuna conoscenza;
- Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto, per opportuna conoscenza;
- Dirigente dell'Ufficio N.E.P. di Bologna;
- Società fornitrici dei servizi di vigilanza armata e portierato

di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

5. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

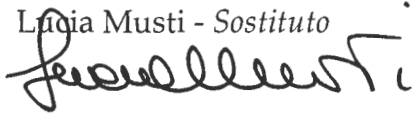
- R.S.P.P. e Medici competenti di Corte d'Appello e Procura Generale
- Magistrati e Personale amministrativo
- Tirocinanti, Borsisti e Stagisti a qualunque titolo presenti
- Ufficio del Consegretario della Corte d'Appello, per la predisposizione dei cartelli informativi da collocare all'ingresso di Palazzo Baciocchi, all'ingresso dell'aula speciale presso la Casa Circondariale di Bologna e all'ingresso della sede dell'Unep (secondo le indicazioni che saranno fornite dal relativo Dirigente);
- OO.SS., R.S.U., R.L.S.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sui siti internet della Corte d'Appello e della Procura Generale.

Bologna, 12 gennaio 2022

Il Procuratore Generale f.f.

Lucia Musti - *Sostituto*



Il Presidente della Corte d'Appello

Oliviero Drigani

